



Comune di Alassio

**REGOLAMENTO
POTENZIAMENTO SERVIZIO
TRIBUTI**

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1 – Costituzione del fondo	pag. 3
Art. 2 – Destinazione del Fondo	pag. 3
Art. 3 –Limite individuale trattamento accessorio	pag. 4
Art. 4 –Criteri valutazione individuale	pag. 4
Art. 5 –Riparto e assegnazione salario accessorio	pag. 4
Art.6–Personale di qualifica dirigenziale	pag. 4
Art.7– Entrata in vigore.....	pag. 5

Premesse

Il fondo per il potenziamento risorse ufficio Tributi del Comune di Alassio è costituito ai sensi della L. 145 del 30/12/2018 art. 1 c. 1091 - Legge Finanziaria 2019 -.

Il fondo è annualmente destinato al potenziamento delle risorse strumentali del servizio preposto alla gestione delle entrate, ed al trattamento accessorio del personale dipendente addetto.

Per "maggior gettito" si intendono le maggiori somme riscosse nell'esercizio fiscale precedente all'anno di riferimento conseguenti ad atti di accertamento Imposta Municipale Propria e Ta.Ri., anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, risultanti da consuntivo.

Per attività connesse alla partecipazione del Comune di Alassio all'accertamento dei tributi erariali si rappresentano tutte le attività in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30/9/2005, n. 203, convertito con L. 2/12/2005, n. 248.

Art. 1

Costituzione del fondo

Il fondo per il potenziamento attività del Servizio Entrate e Tributi è annualmente stabilito nella misura del 5% del maggior gettito riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal Conto Consuntivo approvato, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria e della Ta.Ri e della quota riversata al Comune per l'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali e da eventuali contributi sociali non corrisposti a seguito attività di controllo dell'ufficio, indipendentemente dall'anno in cui l'attività accertativa è stata posta in essere.

Art. 2

Destinazione del fondo

L'importo del fondo è destinato al trattamento accessorio del personale e al potenziamento del Servizio Entrate e Tributi. Il personale interessato, anche di qualifica dirigenziale, viene individuato nel personale strettamente impegnato nelle attività di accertamento e recupero dei tributi.

La ripartizione del Fondo tra quota destinata al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi e quota destinata al salario accessorio del personale verrà stabilita annualmente a seguito determinazione definitiva delle riscossioni, su proposta del dirigente competente, anche al fine di evitare di impegnare somme improduttive, mediante definizione degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa nella prima variazione utile. La quota destinata al potenziamento delle risorse strumentali non potrà essere in ogni caso superiore al 10% del Fondo.

Art. 3

Limite individuale trattamento accessorio

L'importo individualmente assegnato al singolo dipendente, anche di qualifica dirigenziale, non può eccedere la misura massima del 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente, come stabilito dall'art. 1 c. 1091 della l. 145/2018.

L'importo massimo della quota del Fondo attribuibile al salario accessorio del personale è rappresentato dalla somma degli importi risultanti pari al 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente addetto all'attività di accertamento e recupero dei Tributi.

Art. 4

Criteri valutazione individuale

Il personale addetto verrà valutato in relazione agli obiettivi stabiliti per il Servizio Entrate e Tributi, valutando la prestazione soggettiva apportata al fine del raggiungimento degli obiettivi annualmente stabiliti, che si indica pari a 100% nel caso di totale assenza di osservazioni o segnalazioni negative formali pervenute riferite al singolo dipendente od all'ufficio ed al pieno raggiungimento degli obiettivi.

Art. 5

Riparto ed assegnazione salario accessorio

Ad ogni dipendente verrà assegnato l'importo risultante dalla valutazione assegnata, fino alla misura max di cui all'art. 3 c. 1 del presente Regolamento. Nel caso di insufficienza del fondo, come quantificato all'art. 2 e risultante da puntuale valutazione, gli importi assegnati al personale interessato verranno automaticamente ridotti della percentuale mancante tra la somma effettivamente disponibile del fondo e la somma massima potenzialmente destinabile allo stesso, previo azzeramento della quota dirigenziale.

Art. 6

Personale di qualifica dirigenziale

Al salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale, interessato all'attività propria dell'Ufficio Tributi, verrà annualmente assegnato un importo, fino ad un max pari al 15% del tabellare della categoria del dirigente competente per materia, che verrà stabilito in base alle disponibilità del Fondo. La somma assegnata al Dirigente dovrà trovare capienza nella quota del fondo che eccede l'importo massimo previsto per il personale non di qualifica dirigenziale e sarà sempre pari a zero nel caso che, per incapienza del fondo, si debba procedere a riduzione percentuale come stabilito all'art. 5.

Art. 7

Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore a far tempo dall'anno 2019, in relazione alle maggiori somme riscosse nel corso dell'anno 2018 per atti di accertamento inerenti Imposta Municipale Propria e Ta.Ri., indipendentemente dall'anno di notifica degli stessi.